

5odcroce



Il Ministro della Difesa

- VISTA** la legge 14 novembre 2000, n.331, recante "Norme per l'istituzione del servizio militare professionale" e, in particolare, l'art.1, commi 4 e 5, che, in aggiunta al compito prioritario di difesa dello Stato, assegna alle Forze armate i compiti di realizzare la pace e la sicurezza nel campo internazionale, di concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni e di intervenire in circostanze di pubbliche calamità e in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza;
- VISTI** i decreti ministeriali 15 ottobre 1983, 6 ottobre 1986 e 27 novembre 1996, 15 gennaio 2003, con i quali sono state istituite medaglie commemorative, con nastrino e diploma, per il personale delle Forze armate impiegato in operazioni di soccorso a popolazioni colpite da pubbliche calamità, in missioni per il mantenimento della pace e in operazioni di concorso al mantenimento della sicurezza internazionale;
- RAVVISATA** l'opportunità di attribuire un analogo riconoscimento anche al personale delle Forze armate che, con alto senso del dovere e della responsabilità ed elevato spirito di sacrificio, ha partecipato, in concorso con le Forze di polizia, ad operazioni volte alla salvaguardia delle libere istituzioni e al mantenimento dell'ordine pubblico;
- CONSIDERATO** che per l'Arma dei carabinieri la salvaguardia delle libere istituzioni e il mantenimento dell'ordine pubblico rientrano nei normali compiti istituzionali;

D E C R E T A

Art.1

1. Per il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che con alto senso del dovere ed elevato spirito di sacrificio ha partecipato ad operazioni di salvaguardia delle libere istituzioni e di mantenimento dell'ordine pubblico, è istituita la Croce commemorativa, con nastrino e diploma.
2. La Croce commemorativa ed il nastrino sono raffigurati e descritti nella tavola allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.
3. La decorazione è conferita al personale che, a decorrere dal 25 luglio 1992, abbia partecipato alle operazioni per un periodo continuativo di almeno 30 giorni, purché sia stata disposta la trascrizione a matricola dell'avvenuta partecipazione.
4. Al personale impiegato in tempi successivi nella stessa operazione è concessa una sola decorazione.
5. Si prescinde dai predetti limiti temporali nei confronti di coloro che, nel corso dell'impiego, siano deceduti ovvero abbiano riportato ferite o mutilazioni o abbiano contratto malattie che ne abbiano determinato il ritiro dall'impiego stesso.

Art.2

1. La decorazione è concessa, d'ufficio, dalla Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa, su proposta dei Comandi di Forza armata interessati. Le proposte debbono essere convalidate dagli Stati Maggiori che hanno disposto la partecipazione del personale alle operazioni.
2. Per le operazioni già concluse alla data del presente decreto si procede su domanda dell'interessato.

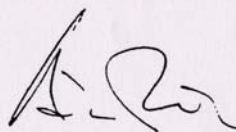
Art.3

1. Coloro che hanno ottenuto più di un riconoscimento, ai sensi del presente decreto, portano:
 - una sola insegna, completata da tante fascette di bronzo quante sono le decorazioni ottenute;
 - un solo nastrino, completato rispettivamente, da una o due stellette di bronzo, o una stelletta d'argento, se le decorazioni ottenute sono, rispettivamente, due, tre o più di tre.
2. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa determina l'iscrizione da apporre sulla fascetta di bronzo.

Art.4

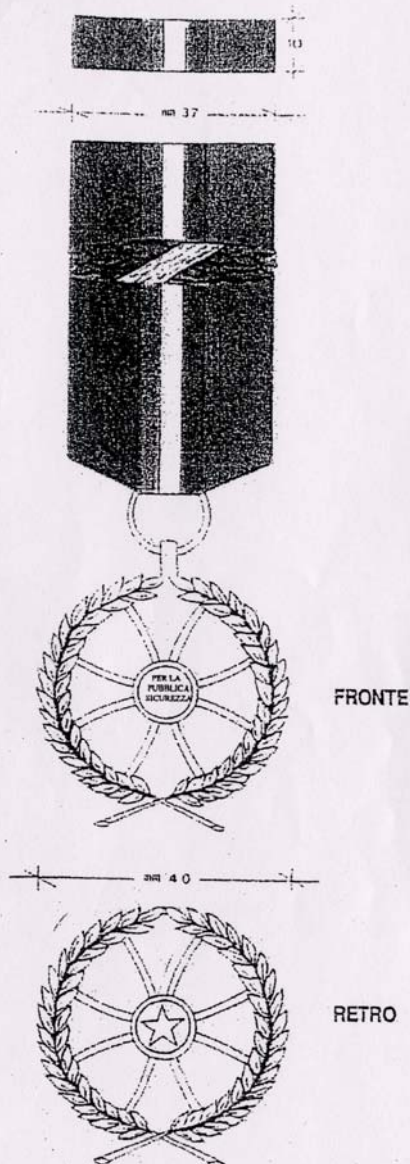
1. I militari cui è attribuita la decorazione sono autorizzati a fregiarsene con le modalità indicate nel regolamento sulle uniformi.

Roma, 11 APR. 2003



IL MINISTRO DELLA DIFESA

ALLEGATO



CROCE COMMEMORATIVA

Croce: in metallo color bronzo con attacco a nastro, del diametro di 40 mm. e del peso di 25 gr., contornata da due frode di alloro, riporta sulla fronte al centro la scritta "Per la pubblica sicurezza", sul retro, al centro, una stella a cinque punte. Detta Croce è appesa ad un nastro di seta di 37x52 mm. con ai lati, in verticale, i colori porpora ed azzurro che racchiudono, al centro, quelli della bandiera italiana, secondo la seguente successione: porpora (11 mm), verde (5 mm.), bianco (5 mm.), rosso (5 mm.) e azzurro (11 mm.); sul nastro è appesa una fascetta metallica di color bronzo, raffigurante un serto d'olivo raccolto da un cartiglio su cui è sinteticamente scritta, in rilievo, l'operazione per la quale la Croce è concessa.

Nastrino: riporta, in identica sequenza, gli stessi colori del nastro della Croce.

Diploma: riporta i dati anagrafici dell'insignito, il Reparto di appartenenza e la motivazione del conferimento.